



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Via Barnaba Abenante, 35, cap 87064

*COMMISSIONE STATUTO
VERBALE DEL 29.12.2020*

L'anno 2020 del giorno 29 del mese di dicembre si è riunita in modalità telematica la Commissione per la formazione dello Statuto.

Presiede la seduta il Presidente **Maria Salimbeni**.

Sono presenti i consiglieri, collegati da remoto: Domenico Rotondo, Isabella Monaco, Achiropita Scorza, Rocco Gammetta, Vincenzo Scarcello, Gennaro Scorza, Mattia Salimbeni, Rosellina Madeo.

Partecipa ai lavori il Segretario Generale, dott. Paolo Lo Moro.

Il Presidente, **Maria SALIMBENI** apre la discussione sugli istituti di partecipazione e passa la parola al Segretario che definisce i principi quadro, evidenziando come gli articoli declinino tutti gli istituti, rinviando ad una successiva fase regolamentare.

Il consigliere **Vincenzo SCARCELLO** chiede di conoscere i partecipanti alla commissione.

Il Presidente **Maria SALIMBENI** precisa che sono presenti tutti i componenti tranne il consigliere Zagarese ed il consigliere De Gaetano.

Il consigliere **Vincenzo SCARCELLO**, assente alla precedente seduta, chiede se i primi sei articoli siano stati licenziati e chiede di sapere chi abbia materialmente scritto gli articoli, compreso il preambolo.

A tal proposito il Segretario Generale, dott. **Paolo LO MORO**, chiarisce che la paternità di alcuni commi sono da ascrivere al Comitato Scientifico, soprattutto l'art. 1, frutto della penna del prof. Amorosino, così come il preambolo rappresenta il riflesso dell'incontro svoltosi al Patire da parte del prof. Crescenzo De Martino.

Il Presidente, **Maria SALIMBENI** precisa come la volta scorsa non si sia licenziato nulla per tentare di ragionare sui vari istituti. Anche perché si auspica una scrittura e una visione complessiva dell'intero Statuto per poter poi dar corso all'approvazione delle singole norme. Se la Commissione ritiene di adottare una forma più stringata si sceglierà un certo stile, se riterrà di adottare un criterio più esplicito rispetto ad alcuni istituti naturalmente si dovrà adottare un altro stile di scrittura. E questo sarà oggetto di successivi passaggi, anche perché, sottolinea, lo stesso consigliere Gennaro Scorza ha chiesto di far pervenire riflessioni anche per iscritto, altrimenti diventa tutto più complicato. Ogni cosa, precisa il Presidente, ha bisogno di riflessioni e di lettura, lei stessa leggendo i primi articoli si è accorta che ci sono cose che vanno eliminate, limate, dette meglio. Non c'è alcun mistero, come detto dal Segretario. Il riferimento al Patire come luogo identificativo delle due comunità nasce da un lavoro che ha presentato Crescenzo De Martino ed è un estratto, una sintesi di questo lavoro. C'è un riferimento al discorso dell'area vasta, che è una cosa di cui ha parlato in più occasioni Mimmo Cersosimo; c'è un omaggio fatto dal prof. Amorosino ai nostri più illustri conterranei che esprimono quello che potrebbe essere l'incipit del nostro Statuto. Niente di anomalo e strano. Del resto si è inteso avere un Comitato Scientifico proprio per illuminarci e darci un sostegno. Ci sono moltissimi commi che si prestano ad essere arricchiti, prosegue il Presidente, come quello sul diritto ad internet, da chiunque ne abbia voglia ed abbia a cuore

*Comune di Corigliano-Rossano
Commissione Consiliare Statuto*

pec: commissionestatuto.coriglianorossano@asmepec.it

questo tipo di lavoro. Non si è licenziato nulla, anche per rispetto di chi non era presente. Si continua a ritenere che questo è un lavoro che va fatto per bene e che va fatta col contributo di tutti, nessuno pensa di avere le ricette in tasca. E' stato chiesto di poter emendare, si è in attesa che pervengano suggerimenti, proposte, soluzioni su tante cose che sono ancora non definitive, che aspettano di essere compiute. Stessa cosa si farà nell'odierna seduta. Sono enucleati tutti gli istituti possibili. Poi bisogna decidere che tipo di partecipazione prevedere, che tipi di referendum avere, che quorum stabilire, naturalmente nel rispetto del Testo Unico. Quali Consulte, se fare le Consulte, come chiamarle, se fare i forum. E' apertissima la discussione. Si augura che da gennaio in poi si attenui questo clima da COVID, un clima di paura, sperando che anche i vaccini creino un altro tipo di situazione e che ci si possa sedere attorno ad un tavolo per ragionare "vis a vis", che forse è la cosa migliore.

Interviene il consigliere **Vincenzo SCARCELLO**, il quale domanda al Presidente, per capire meglio, se i primi sei articoli siano stati fatti da più mani e sintetizzati da qualcuno.

Prende la parola il Presidente, **Maria SALIMBENI**, la quale precisa che sono stati sintetizzati dal Segretario, da Isabella Monaco e da lei stessa.

Interviene nuovamente il consigliere **Vincenzo SCARCELLO**, il quale precisa, sul punto che è meglio essere chiari in quello che si dice. Considerato che è il 29 dicembre e che si è in una situazione prefestiva, aggiunge il consigliere, diventa problematico trattare tutti gli otto-nove articoli, non tutti hanno questo tempo in questa serata. Quindi chiede che il Segretario proceda ad una valutazione complessiva del lavoro fatto e che la Commissione si fermi alla valutazione dei primi tre, quattro articoli al massimo, per consentire di chiudere la serata in un tempo abbastanza contenuto; riferisce di aver letto bene l'articolato e che ci sono molte riflessioni da fare e che se si dovesse fare un giro a testa, anche tre minuti per uno, si arriverebbe tranquillamente alle dieci.

Il Presidente, **Maria SALIMBENI** precisa che "si andrà via tutti alle 20,15 perché hanno tutti necessità di chiudere".

Prende la parola il Segretario Generale, dott. **Paolo LO MORO**, il quale evidenzia come non ci siano aspetti dello Statuto come questo degli istituti di partecipazione in cui le pennellate del Legislatore rinviino alla norma statutaria. Ci sono tante di quelle riserve statutarie da poter poi costruire l'impalcatura di questo titolo sugli istituti di partecipazione, che rappresenta il riflesso di una rivoluzione normativa che c'è stata negli anni Novanta (L. 241 e 142/90), poiché gli istituti di partecipazione hanno rappresentato l'ingresso del cittadini, attraverso la partecipazione al procedimento, alla gestione della cosa pubblica. E quindi rappresenta un aspetto di assoluto rilievo; per questo motivo, precisa il Segretario, nello schema di indice ha inteso dare questo taglio assolutamente analitico agli istituti di partecipazione. Ritiene che la riserva statutaria vada espletata non necessariamente attraverso un lavoro di dettaglio, ma chiaramente attraverso un approfondimento di tutti gli istituti che sono oggetto di partecipazione. L'art. 7 è un incipit che introduce l'istituto della partecipazione, chiarisce. Qui ci sono dei rimandi alla normativa statale ed europea perché quando si parla dello Statuto si fa riferimento ad un condensato di norme che non si circoscrive ad un arco temporale definito, ma va oltre, occorre pensare di parlare alle generazioni che verranno. Il primo articolo, l'art. 7, introduce la partecipazione come valore. Qui si trovano sia i rinvii alla legge, sia i rimandi alla disciplina regolamentare, nel secondo comma. Sottolinea come la lettura degli articoli sia abbastanza fluida al netto dell'art. 8, che si sofferma sulla partecipazione al procedimento amministrativo, vera e propria rivoluzione operata dalla 241/90, sancita adesso da tutte le norme che si occupano di enti locali. Si pensi al d. Lgs. 50/2016, nel quale in numerose norme sono descritte fattispecie di partecipazione al procedimento amministrativo. Quindi il Segretario chiarisce che non ha inteso, in questo art. 8, andare al di là delle enunciazioni di principio sulla partecipazione procedimentale. Viceversa – e forse questo è l'aspetto più

controverso tra gli articoli che ha ritenuto di sottoporre all' attenzione della Commissione – in questo articolo ha cercato di condensare alcune situazioni, di difficile comprensione da parte del cittadino comune che hanno trovato una soluzione giurisprudenziale per quanto concerne l'istituto della partecipazione; e cioè situazioni che spesso non trovano nella legge così come è formulata soluzioni già date. E ha pensato, il Segretario Generale, che lo Statuto, proprio mutuando dalla giurisprudenza alcuni principi oramai acquisiti, possa svolgere la sua funzione normativa dando risposte concrete. E' evidente, quindi che ha tenuto come presupposte tutte quelle situazioni indicate nella Legge 241/1990 sulla partecipazione al procedimento amministrativo. Questo articolo, precisa, è il più difficile perché si aggancia ad alcuni istituti che forse il cittadino comune conosce poco; gli altri articoli aprono ad un ventaglio di possibilità per consentire al cittadino la partecipazione democratica alla vita amministrativa dei comuni. Quando, viceversa si addentra nei meandri degli istituti di partecipazione, il Segretario da atto che la lettura può essere anche abbastanza fluida. Ha ritenuto di muovere questo percorso sugli istituti di partecipazione da una vera e propria situazione giuridica attiva, il diritto all'informazione, che oramai si è affermato a tutti gli effetti con la normativa sul digitale – si pensi all'esatta manutenzione del sito web istituzionale, così come a tutte le forme di comunicazione, che debbono rispondere a questo diritto dei cittadini. Tra le altre cose, ed è esplicitato bene nel terzo comma, questo diritto di informazione è talmente pregnante in questa fase, sottolinea, che attraverso l'accesso civico generalizzato è diventato addirittura un potere di controllo sull'attività pubblica, cioè il cittadino qualunque ha la possibilità di esercitare un controllo sull'azione amministrativa e, quindi, di chiedere conto all'amministrazione sul giusto procedimento tenuto per raggiungere questo o quell'obiettivo. Si tratta di una modalità di partecipazione del cittadino, frutto di conquista sedimentate nel tempo da parte del Legislatore e che oggi si possono enucleare ed enunciare come veri e propri principi. Così come nel comma di chiusura dell'art. 9, Il Segretario Generale ha ritenuto di introdurre un altro meccanismo partecipativo che rappresenta buone prassi, il modo ordinario di predisporre e di concepire la formazione di alcuni istituti e cioè l'inserimento della partecipazione nella formazione del documento contabile, cioè il cd. Bilancio partecipato. Lo si vedrà, leggendo il comma 4, quella che è la ratio di queste forme di partecipazione. Ciò detto nell'art. 10, richiamandosi ai rimandi ed alla riserve statutarie contenuti nell'art. 8 TUEL, il Segretario ha affrontato il problema delle Consulte tematiche – e questo è un argomento prettamente statutario nel senso che è la previsione nello Statuto che le legittima come veri e propri istituti di partecipazione. Per cui non gli sembra che lo Statuto possa tacerle o darle per presupposte, per cui l'istituzione delle consulte tematiche concerne le problematiche più varie che scaturiscono dall'azione amministrativa ed hanno nello Statuto il luogo di riferimento per poter essere legittimate nell'alveo degli istituti di partecipazione. Del pari, le Conferenze cittadine possono essere convocate per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa. Si tratta di forme di coinvolgimento della cittadinanza nelle dinamiche dell'azione amministrativa che non debbono essere lasciate all'estemporaneità dell'iniziativa dell'organo di governo, ma debbono essere normate in quella che è la norma fondamentale dell'ente che è lo Statuto. L'art. 8 TUEL ha previsto che gli istituti di partecipazione debbono essere quanto meno enucleati nello Statuto per potere avere una loro legittimazione. Nell'art. 11 il Segretario ritiene di aver percorso tre situazioni, due delle quali sono esplicitamente richiamate nell'art. 8 del TUEL e rinviate alla previsione statutaria. E cioè anzitutto il diritto di udienza, rispetto al quale potrebbe essere controverso se metterlo o meno nello statuto. Il Segretario ritiene che il diritto dei cittadini di essere ascoltati dagli amministratori e dai dirigenti abbia il crisma di norma statutaria perché il cittadino deve essere assolutamente ascoltato nelle sue problematiche, ha un vero e proprio diritto ad essere ricevuto e a trovare anche delle risposte. Pur preservando il

rispetto degli orari, che debbono essere calendarizzati per quanto riguarda gli incontri coi cittadini, il Segretario ha ritenuto che questo diritto di udienza debba essere inserito tra i principi statutari. Ovviamente l'interlocuzione potrà avvenire non solo in presenza, ma anche per le vie telematiche, giacchè la comunicazione ha oramai abbattuto i limiti dello spazio fisico; per cui la possibilità di interagire può avvenire oggi anche attraverso il sistema della videoconferenza, attraverso le forme digitali. Sottolinea che, accanto alle istanze e alle petizioni, che ripercorrono situazioni già sancite nell'art. 8 TUEL, esiste anche questo diritto di udienza dei cittadini sia da parte degli amministratori che dei dirigenti. Nel secondo comma ha poi esplicitato gli altri istituti che trovano menzione già nel TUEL all'art. 12, a cominciare dal referendum sul quale si deve aprire un dibattito, perché sostanzialmente esso è la possibilità che è data alla cittadinanza di incidere su determinate situazioni che concernono la vita dell'ente. Volutamente non ha preso posizione. Ha ritenuto lezioso prendere in considerazione il referendum abrogativo, previsto dalla Costituzione per altre situazioni che riguardano l'abrogazione delle leggi; ritiene che sia *in re ipsa* che debba trattarsi di referendum di tipo consultivo, lasciando poi al Consiglio comunale il dovere di poterne ratificare gli esiti, salve adeguate motivazioni che dovrebbero certificare una presa di distanza. Il Segretario ritiene che il dibattito su questo istituto possa essere aperto, il TUEL si limita a cennarlo, lasciando poi alla discrezionalità dei Consigli comunali la conformazione dell'istituto e la possibilità, attraverso la consultazione referendaria, di incidere in maniera diretta, così come accade nei referendum previsti dalla Costituzione, su aspetti fondamentali della vita dell'ente. Certamente il referendum è un istituto statutario per definizione, poiché il TUEL lo dice in maniera chiara che è lo Statuto che deve prevederlo; il Segretario ritiene che ci siano dei passaggi che lo Statuto deve effettuare senza demandarli alla formazione poi di dettaglio. Precisa che qui un minimo sforzo, per lo meno nello stabilire il quorum o alcune modalità, tipo il giudizio di ammissibilità e i limiti del referendum, uno sforzo di maggiore dettaglio lo farebbe; per tale motivo si è intrattenuto nell'articolo successivo, scendendo nel merito anche di situazioni, come la formulazione dei quesiti referendari, le modalità di raccolta delle firme, così come la previsione del Comitato dei Garanti. Pensa che in questa materia lo Statuto possa essere creativo per dare all'istituto statutario un'identità già definita a livello costituente. Non lo vede come un istituto che possa essere normato attraverso un semplice rinvio alla potestà di formazione secondaria. A suo modo di vedere alcune scelte fondamentali su questa modalità di decidere la vita dell'ente attraverso la consultazione referendaria debbono essere operate nello Statuto. La conformazione dell'istituto risponde a criteri di discrezionalità volti ad adeguare l'istituto alle esigenze di una città di 80.000 abitanti. C'è un'assoluta discrezionalità nello stabilire la disciplina del referendum statutario. Andando oltre ci sono altri due aspetti. Il Segretario ritiene che queste forme di partecipazione abbiano dignità statutaria e debbano essere sottratte all'estemporaneità degli amministratori; non si tratta di forme di partecipazione concesse sic et simpliciter alla popolazione, si tratta di istituti di partecipazione che hanno nello Statuto la loro dignità. Questo è il risultato della grandissima rilevanza che il cittadino ha nella nuova conformazione della P.A. Tornando al discorso di partenza, il Segretario sottolinea come l'accesso civico generalizzato abbia rappresentato l'ultimo esito di una risalita del cittadino fino ad essere frontistante alla P.A.: il cittadino, adesso, è "di fronte" perché addirittura ha questo potere di controllarci e di valutare e comunque di correggere l'azione amministrativa. Ritiene che la legittimazione attiva del cittadino a partecipare abbia la necessità di avere nello Statuto un rilievo esplicito; per questo ha ritenuto che nell'indice questi istituti andassero esplicitati analiticamente e non soltanto in un abbozzo generico di rinvio ai regolamenti. Questi istituti vanno disciplinati un po' di più del semplice accenno, debbono avere nello statuto un minimo di disciplina attorno a cui la potestà regolamentare possa poi svilupparsi e comunque avere

una matrice statutaria. Un'ultima riserva statutaria è contenuta nell'art. 15, l'articolo di chiusura di questo titolo che riguarda le libere forme associative, perché, precisa, lo chiede espressamente il TUEL. Le associazioni operanti sul territorio rappresentano una linfa vitale per il raggiungimento anche degli obiettivi più spiccioli dell'azione di governo. E chiaramente porre dei paletti e cercare di capire che cosa s'intenda per libera forma associativa, deve quanto meno essere registrata, avere una dignità, da collegare ad un albo comunale o addirittura all'albo regionale. Questo perché essere associazione in un ente significa poi co-partecipare all'azione di governo in vari modi: sia attraverso gli stessi istituti di partecipazione - giacché le associazioni così come i comitati sono portatori di interessi diffusi per cui possono addirittura intervenire all'interno del procedimento amministrativo -; così come possono essere destinatarie di contributi proprio per sviluppare e rendere effettiva l'azione di governo attraverso questa longa manus che è rappresentata dalle associazioni. E così ci sono situazioni in cui si possono trovare interlocutori privilegiati nelle associazioni registrate proprio perché si tratta di una linfa vitale che collabora direttamente con l'amministrazione comunale e con il consiglio per lo sviluppo della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi di governo. Si tratta complessivamente di nove articoli statutari. Il dibattito su alcuni di essi può essere vivace. Secondo il Segretario Generale la riserva statutaria conferisce dignità agli istituti di partecipazione, non basta un mero cenno. Ritiene che il cittadino, in tutte le sue modalità partecipative, debba avere una legittimazione statutaria. Si rimette, infine, alle osservazioni sui singoli articoli al fine di fare degli aggiustamenti a quella che è una vera e propria griglia, fatta senza nessuna presunzione di esaustività. Pensa che su questa griglia si possa avviare una discussione.

Interviene il consigliere **SCORZA GENNARO**, il quale vuole chiarire un dubbio: crede che la tecnica del rinvio ai regolamenti, per quanto riguarda l'esplicitazione dei vari istituti di partecipazione, debba essere un'eccezione, non la regola. Anche perché i regolamenti si prestano a modifiche veloci da parte dell'organo consiliare, là dove invece lo Statuto richiede anche per le modifiche una maggioranza qualificata. Voleva partecipare questo dubbio al Segretario. Crede che il suo sia un indirizzo che viene incontro a questa sua perplessità, cioè l'esigenza di essere più esplicito possibile soprattutto per quanto riguarda gli istituti di partecipazione.

Riprende la parola il Segretario Generale, **dott. Paolo LO MORO**, il quale sottolinea di avere già risposto, dicendo che gli istituti di partecipazione abbiano una dignità statutaria che va esplicitata. Chiaramente per alcuni aspetti il dettaglio lo si può anche demandare al regolamento. Ma proprio il dettaglio; la dignità, la ratio, il riconoscimento della rilevanza statutaria degli istituti di partecipazione va assolutamente esplicitata. Dal punto di vista del protagonismo dei cittadini, null'altro ha così valore come gli istituti di partecipazione. E', quindi, per una puntualizzazione pregnante della ratio di ciascun istituto di partecipazione.

Interviene il Presidente, **Maria SALIMBENI**, la quale precisa come Gennaro Scorza evidenziasse una cosa importante, anche la possibilità che un regolamento possa essere agevolmente modificato. Lo Statuto si presume che debba durare nel tempo. Quindi se per un verso la Presidente è perché lo Statuto delinei gli istituti di partecipazione, possibilmente individuandone anche di innovativi guardando a questa città unica, per quanto riguarda invece lo specifico delle modalità operative ha un po' di perplessità nell'enuclearli nel dettaglio. Proprio perché se invece li si rinvii ad un regolamento, questo ha la possibilità di essere modificato con maggiore tranquillità. Ad esempio, con riferimento alle libere forme associative, oggi si fa riferimento ad un registro nazionale; tra qualche anno potrebbe esserci un'altra forma. Potrebbe essere opportuno per il comune adottare un albo comunale oppure pensare quali siano le garanzie che vengono date alle associazioni da parte del Comune. Tutte

queste cose, ritiene il Presidente, possono essere inserite in un regolamento esplicativo successivo.

Interviene il consigliere **Vincenzo SCARCELLO**, il quale ringrazia il Segretario per il lavoro che ha fatto, che non è cosa di poco conto, perché ha messo tutti loro nelle condizioni di discutere. Pensa che la metodica possa anche essere apprezzata su determinati argomenti da inserire nello Statuto. Personalmente ritiene che – ecco perché non gli sono piaciuti i primi sei articoli – qualunque cittadino che poi si trova in mano il testo, lo Statuto, quando questo sia stato licenziato ed approvato, debba essere posto nelle condizioni di capire cosa legge e di comprendere in che modo ogni argomento sia stato disciplinato. Il consigliere pensa che lo Statuto debba essere scritto in modo molto, ma molto – non elementare, perché non è questo il suo pensiero – in modo chiaro da mettere in condizione oggi e domani tutti i cittadini di poter comprendere quello che è stato normato. In questo articolato, dal 7 in poi, ci sono aspetti che possono essere semplificati. Per i referendum, ad esempio, il quorum di due terzi, per la revisione idem, gli sembra molto alto. I due terzi servono per le riforme istituzionali, per lo statuto basta una maggioranza assoluta e poi anche l'aspetto a cui faceva riferimento Gennaro Scorza prima di differire tutto ai regolamenti, crede che sia una cosa che possa essere semplificata. Su ogni singolo articolo ci sono delle cose che secondo il Consigliere vadano snellite ed altre che vanno accorpate; altre ancora che sono del tutto superflue.

Prende la parola il Segretario Generale, **dott. Paolo LO MORO**, il quale chiarisce che il riferimento ai due terzi non è sul quorum referendario, ma su una specifica fattispecie: quando il referendum viene indetto, il Consiglio o la Giunta sospendono gli istituti coinvolti, salvo che, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi assegnati al collegio, non decidano altrimenti, sussistendo ragioni di particolare necessità ed urgenza. In questo modo si legittima la prosecuzione dell'istituto, nonostante l'indizione del referendum.

Interviene il consigliere **Vincenzo SCARCELLO**, il quale ribadisce che i due terzi sono esagerati. Molte cose, aggiunge, sono riferimenti superflui, tante cose sono già normate dalla legge. L'art. 8 in cinque commi fa una serie di riferimenti, ma, conclude, la Commissione non è chiamata a fare l'enciclopedia; occorre essere sintetici, scrivere in modo chiaro e là dove si esprime il Legislatore è inutile replicare nel corpo dello Statuto.

Interviene il consigliere **Domenico ROTONDO**, il quale concorda sul fatto che lo Statuto debba essere leggibile ed acquisibile da parte dei cittadini. Va bene la sintesi, precisa, però bisogna valutare su alcuni istituti circa la possibilità di approfondimenti. Ci sono aspetti che indubbiamente vanno discussi. Questo è l'aspetto centrale dello Statuto, che da la forza ai cittadini per poter da un lato partecipare all'azione amministrativa e dall'altro sottoporla a critica. La griglia del Segretario può essere limata, in parte, e forse, in parte, ampliata.

Il Presidente **Maria SALIMBENI** riferisce che il consigliere Aldo Zagarese ha comunicato che non si sarebbe unito alla conversazione per motivi di salute. Quindi prosegue sottolineando come sia anche lei per snellire il testo, vorrebbe che fosse accentrata l'attenzione statutaria su istituti che possano apportare elementi di novità, anche in considerazione di questa città un pochino disunita, fatta di comunità che ancora non si riconoscono come tali, affinché si possano avvicinare in qualche modo. Per esempio la parte sulle Consulte le piace molto, anche quella sulle Conferenze cittadine. Meno la convince il discorso sui referendum, sui quali si chiede tante cose, ad esempio circa i tipi di referendum che l'ente possa consentire. Si domanda per esempio se un referendum abrogativo sia utile? Abrogare cosa? Parlerebbe soprattutto di referendum di tipo consultivo rispetto a grandi vicende, per esempio il destino dell'Enel o il nome della città. Così come i numeri, che non sono mai neutri. Qua c'è un riferimento, il cinque per cento degli aventi diritto al voto, sul quale si può discutere.

sia utile darci una tempistica rispetto alle correzioni e agli accorgimenti che poi porteranno al testo definitivo che si provvederà ad emendare con tutte le chiose, gli emendamenti e le specificazioni

SCARCELLO: propone di avere l'articolato in un formato word affinché possa apportarvi delle correzioni.

Rotondo: nell'ultima PEC il file è un word.

SCARCELLO: se vogliamo portare a casa lo Statuto, dobbiamo calendarizzare i nostri incontri una volta ogni quindici giorni, una settimana lavoriamo ed una settimana si discute. Partiamo il sabato mattina ed arriviamo al sabato pomeriggio. Se ci scambiamo le nostre idee per iscritto con un po' di buona volontà lo si può portare a casa. Gli argomenti vanno licenziati, non debbono restare appesi. Una volta licenziato, ci mettiamo una pietra sopra.

Presidente SALIMBENI: Lo facciamo con un testo di riferimento.

SCARCELLO: Si potrebbero fare anche delle sottocommissioni

Presidente SALIMBENI: Sarebbe opportuno e più illuminante sentirsi, magari in sala consiliare.

SCARCELLO: La sala consiliare è il più idoneo in questo periodo storico. Ci sono i margini per poter lavorare in sicurezza.

Presidente SALIMBENI: Manca la fisicità in questo momento. Se ci sono limatura o suggerimenti, occorre inviarsi il testo emendato.

SCARCELLO: Si possono anche dividere gli argomenti.

ROTONDO: Aggiorniamoci con degli spunti sui primi sei articoli e su questi. Riflettere sulle proposte di aggiustamenti. Abbiamo una base di partenza.

Presidente SALIMBENI: Per la prossima volta se il Segretario ha la pazienza di lavorare ai prossimi articoli, su questi già degli spunti sono venuti, proviamo a fare un ragionamento di sintesi. A seconda dell'andamento del virus, cerchiamo di vederci in presenza in modo da definire gli argomenti. Sono le 20,30. Ci vedremo con un testo che sono il seguito di questi articoli. In questi giorni ci scambieremo in vario modo le osservazioni sugli argomenti trattati.

Segretario LO MORO: proseguirò nella formulazione della griglia.

Presidente Salimbeni: Auguri di buon anno, buona serata a tutti.

